

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987

Cod. M.P.I. RMIC8G6005 – C.F. 97713300586 www.icgigiproietti.edu.it

PEO: RMIC8G6005@istruzione.it; PEC: RMIC8G6005@pec.istruzione.it

#### STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

#### **PREMESSA**

Il presente Statuto è parte integrante del Regolamento d'Istituto e trae i suoi principi normativi dal D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007. Nasce per tutelare i diritti e favorire la consapevolezza dei doveri dei soggetti appartenenti alla comunità scolastica. Lo Statuto impegna la comunità scolastica, quella civile e le famiglie nella formazione e nella valorizzazione degli studenti come persone.

### Art. 1 - Vita della comunità scolastica

- 1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte: fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità, dell'autonomia individuale; persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali che favoriscano l'inserimento nella vita sociale.
- 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

#### Art. 2 - Diritti

- 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione e la possibilità di sviluppare temi liberamente scelti.
- 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

- 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti, un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti o i loro genitori possono essere consultati per esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative, offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 8. La scuola si impegna a promuovere le condizioni per assicurare:
  - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - offerte formative aggiuntive e integrative, anche attraverso l'attivazione di varie iniziative;
  - percorsi concreti per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio, di disagio nonché a favore della prevenzione e del recupero della dispersione scolastica;
  - iniziative per promuovere le eccellenze;
  - salubrità e sicurezza degli ambienti per tutti gli studenti;
  - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica,
  - opportunità ludiche e di apprendimento esperienziale;
  - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

#### Art. 3 - Doveri

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere gli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
- 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.
- 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi didattici delle aule, dei laboratori, della palestra, della sala mensa in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola ed a se stessi.
- 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e contribuiscono ad averne cura come importante fattore di qualità della vita all'interno scuola.

### Art. 4. - Disciplina

- 1. Il Regolamento di Istituto individua i comportamenti richiesti e quelli vietati in riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3. Il Regolamento di Disciplina precisa le situazioni specifiche, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- 2. Le sanzioni non hanno mai il fine di mortificare gli studenti né di diminuirne la dignità, ma sono sempre concepite con finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le famiglie degli alunni che arrecano danni all'edificio, agli arredi, ai sussidi dovranno provvedere alla loro riparazione o sostituzione.
- 6. Le eventuali sanzioni in ambito scolastico non devono comportare la privazione dell'attività motoria, della ricreazione, o consistere in un carico di compiti supplementari.
- 7. I comportamenti scorretti, verso gli insegnanti, il personale scolastico, i compagni, vengono problematizzati da un punto di vista didattico-educativo e trattati di conseguenza. Ciò non esclude che essi siano comunicati alle famiglie che agiranno in solido con la scuola, provvedendo a loro volta a scegliere comportamenti e sanzioni adeguate così che l'azione educativa nei riguardi dello studente risulti il più possibile omogenea.
- 8. In situazioni di particolare gravità, gli insegnanti possono richiedere l'intervento del Dirigente Scolastico.

## IN PARTICOLARE PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- 9. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delleconseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle inattività in favore della comunità scolastica.
- 10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- 11. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di

## pericolo.

- 13. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni (ex comma12), in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 14. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 11, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 13.
- 15. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 14, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 16. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 10 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- 17. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

# Art. 5 - Impugnazioni

- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento di Istituto che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da due docenti e due rappresentanti genitori designati dal Consiglio d'Istituto; lo presiede il Dirigente Scolastico.
- 2. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del Regolamento d'Istituto.

### Art. 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri di ciascuno nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

2. Nell'ambito delle prime settimane delle attività didattiche, l'istituzione scolastica realizza le iniziative più idonee per le attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

# Art. 6 - Disposizioni finali

- 1. Il Regolamento dell'Istituto e gli altri documenti previsti dalle diposizioni vigenti in materia, sono adottati o modificati all'interno degli Organi Collegiali competenti.
- 2. I documenti di cui all'art. 5, comma 2, sono pubblici, permanentemente affissi all'albo dell'Istituto e consultabili sul sito dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Alessia LO BOSCO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)